ISTITUZIONE DEL FONDO DI SOSTEGNO PER LE VITTIME DI RICHIESTE ESTORSIVE

# Art. 2

## Ammontare dell'elargizione

*Articolo abrogato dalla l. 23 febbraio 1999, n. 44.*

Abrogato dal 18 dicembre 1999 · versione 9

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Istituzione del Fondo di sostegno per le vittime di richieste estorsive |
| Estremi | Decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419 |
| Capo | I — Danni patrimoniali cagionati per finalità estorsive capo abrogato dalla l. 23 febbraio 1999, n. 44 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1992 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-del-fondo-di-sostegno-per-le-vittime-di-richieste-1991/art-2-ammontare-dell-elargizione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it